



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 408/C.D.T. 29 DEL 19 MARZO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 19 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 130/A

A.S.D. ACATE CALCIO (RG) – Gara campionato 1^ Categoria Sporting Priolo/A.S.D. Acate Calcio del 10/02/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio di copia degli atti della gara in epigrafe con fax del 15/02/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Acate Calcio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 138/A

S.S. VINCENZO PATTI (ME) – Gara campionato Allievi Torregrotta/S.S. Vincenzo Patti del 17/02/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio di copia degli atti della gara in epigrafe con fax del 22/02/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società S.S. Vincenzo Patti l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

Procedimento n.142/A

A.S.D. SCIMONE (PA) Avverso perdita della gara per 0 - 6, punti 1 di penalizzazione, € 150,00 di ammenda, nonché avverso squalifiche per: otto gare calciatore Abbate Tommaso; cinque gare calciatore Prestigiaco Girolamo; per quattro gare calciatore Giordano Dario; per tre gare calciatore Seidita Francesco; inibizione fino al 31/05/2013 sig. Inzerillo Pietro ed ammenda di € 100,00 – gara Campionato Calcio a 5 Serie "D" Gir. "A" Scimone/Capaci del 20/02/2013 - C.U. n. 40 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Palermo.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Scimone, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi, e per quello che qui ci interessa, la reclamante sostiene che la gara debba essere ripetuta per non avere il direttore di gara posto in essere tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento prima di arrivare alla sospensione della medesima, facendo rilevare, inoltre, che quanto riportato in referto non corrisponde alla realtà dei fatti. Chiede, inoltre, la revisione della sanzioni in quanto eccessive rispetto a quanto effettivamente posto in essere dai propri tesserati. A riprova di quanto sostenuto la reclamante rappresenta che alla gara era presente anche il designatore del calcio a 5 presso la Sezione A.I.A. di Palermo.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto di gara redatto dall'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di detto rapporto non trova riscontro quanto sostenuto dalla reclamante a cui va addebitato l'abbandono del campo di gioco da parte dei propri atleti, circostanza questa peraltro confermata dalla dichiarazione resa a questa Commissione da parte del designatore del calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Palermo, presente alla gara ed opportunamente interpellato.

Dalla lettura del rapporto, inoltre, non appaiono suscettibili di alcuna riduzione sia le squalifiche a carico dei calciatori sia l'inibizione a carico del dirigente in quanto congrue in relazione ai fatti a ciascuno addebitati. Così come non appare suscettibile di riduzione la sanzione pecuniaria di € 100,00 posta a carico della reclamante, stante che persone estranee hanno invaso il terreno di gioco.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 145/A

SPORTING CATENANUOVA (CT) avverso inibizione sino al 31/03/2013 del dirigente sig. Castelli Giuseppe – gara 1^ Categoria F) Junior Ramacca/Sporting Catenanuova del 03/03/2013 - C.U. 383 LND del 7/03/2013

La società Sporting Catenanuova ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe sostenendo che il referto dell'arbitro non sia veritiero in relazione al comportamento del dirigente sanzionato.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la sanzione applicata a carico dell'allenatore Sig. Castelli Giuseppe non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., perché inferiore ad un mese.

P.Q.M.

Dichiara non ammissibile il ricorso inoltrato e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.146/A

A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso perdita gara per 0-3 - gara Campionato 1^ Cat. Gir. "F" Sanconitata/Carlentini del 03/03/2013 - C.U. 383 del 7 marzo 2013.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Sanconitana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante rileva che il proprio calciatore Florio Carmelo non è mai stato sostituito in quanto all'inizio del secondo tempo ad uscire era stato il n.11 e ciò era comprovato dalla circostanza che il predetto Florio risultava essere stato ammonito al 31' del 2' tempo.

La Commissione Disciplinare Territoriale fatti gli opportuni accertamenti ed acquisito un supplemento del rapporto di gara rileva che il reclamo è fondato. Infatti lo stesso arbitro attesta che all'inizio del secondo tempo ebbe ad uscire il n.11 della Sanconitana sig. Bonsignore Francesco (88) che venne sostituito dal n.15 sig. Incardona Alessandro e solo per un mero errore materiale nel referto è stato indicato quale uscente il n.7 Florio Carmelo, il quale di contro ha partecipato regolarmente alla gara tanto da essere ammonito al 31 del 2' tempo. Ne consegue che la società reclamante non ha violato la specifica normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il proposto reclamo e per l'effetto annulla quanto deliberato dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 149/A

A.S.D. FINALE (PA), avverso squalifica per 5 gare calciatore Enrico Culotta - Gara Allievi Provinciali girone D Cefalù Calcio/Finale del 02/03/2013 - C.U. n° 41 del 07/03/2013 della Delegazione Provinciale di Palermo

La A.S.D. Finale, in persona del suo Presidente pro tempore, propone appello avverso la decisione in epigrafe riportata, sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Culotta, capitano della squadra, è intervenuto per sedare gli animi e solo fortuitamente, spintonato da un avversario, ha perso l'equilibrio rovinando addosso all'arbitro. Per quanto esposto la società appellante chiede che la sanzione disciplinare venga ridotta in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tali atti ufficiali l'arbitro narra che il calciatore sig. Enrico Culotta, portiere e capitano del Finale, dopo il fischio di fine gara *“correndo e protestando dalla sua area di porta arrivava sino a me che, posizionato in prossimità dell'altra area di porta, non avevo da poco convalidato un gol che lui, dalla sua posizione originaria, asseriva aver visto varcare la linea di porta.”* Aggiunge poi l'arbitro che il Culotta *“dalle proteste verbali passava a spintonarmi e mi offendeva”*.

Posto quanto sopra si rileva che l'appello non merita accoglimento. Dalla lettura degli atti non emerge infatti alcuna involontarietà e, di contro, appare ingiustificatamente esagerata la prolungata reazione del sig. Culotta ad un provvedimento di esclusiva competenza del direttore di gara. La sanzione appare inoltre congrua, trattandosi di comportamento di particolare gravità ai sensi dell'art. 19 lettera e) del C.G.S., aggravato dalla funzione di capitano della squadra dal predetto svolta.

P.Q.M.

Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento n.150/A

A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso squalifica per tre gare calciatore Bennardo Rosario - gara Campionato Eccellenza Gir. "A" Parmonval/Folgore del 02/03/2013 - C.U. 383 del 07/03/2013.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Parmonval, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che la stessa risulta sproporzionata in relazione a quanto effettivamente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del rapporto di gara si evince che il calciatore in questione ha posto in essere una condotta gravemente scorretta nei confronti di un avversario e, tenuto conto che detto comportamento si è svolto in unico contesto e senza che abbia determinato conseguenze nei confronti dell'avversario, si ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Bennardo Rosario in due gare.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.152/A

G.S.D. RANGERS (PA) avverso squalifica fino al 30/06/2017 del calciatore Rubino Marco - Gara Campionato 1[^] Cat. Gir. "B" Rangers/Acquadolcese del 03/03/2013 - C.U. 383 del 7 marzo 2013

Con tempestivo reclamo il G.S.D. Rangers impugna la decisione in oggetto assunta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. ed a tal fine produce dichiarazione del calciatore Scalici Giuseppe che si dichiara colpevole della aggressione al direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il calciatore Scalici Giuseppe è stato ben individuato dal direttore di gara in relazione ad un comportamento aggressivo e minaccioso messo in atto nei suoi confronti, tant'è che il G.S. Territoriale lo ha squalificato per sei gare giusto quanto pubblicato sul C.U. 383/2013. Ne consegue che la dichiarazione resa appare non veritiera con la conseguenza che il reclamo non può trovare, allo stato, accoglimento.

Per quanto sopra consegue inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di accertare eventuali violazioni poste in essere dal calciatore Scalici Giuseppe in ragione della dichiarazione resa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.154/A

A.S.D. ATLETICO TRAPPETO (PA) Avverso le squalifiche: per nove gare calciatore Donato Fabio; per otto gare calciatore Geraci Vittorio; per sei gare calciatori Palazzolo Gaetano e Russo Giuseppe nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 150,00 - Gara Campionato 2^a Cat. Girone "A" Ezio Roma/Atletico Trappeto del 10/03/2013 - C.U. n.398 del 14.3.2013.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Atletico Trappeto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le sanzioni in epigrafe.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6) e 36 comma 2) C.G.S. in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione. La reclamante si limita infatti a chiedere la sospensione delle squalifiche per tutti i giocatori e l'azzeramento della multa, solo sostenendo che i primi non hanno commesso nulla e che la società non aveva sostenitori al seguito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone, conseguentemente, l'addebito della tassa reclamo (€130,00) non versata.

Procedimento n.156/A

U.S.D. PISTUNINA (ME) avverso squalifica per 5 gare del calciatore Munafò Danilo e squalifica per quattro gare dei calciatori Munafò Santino e Bonura Daniele – campionato Promozione gir.C gara Pistunina/Sporting Viagrande del 03/03/2013 – C.U. 383 del 07/03/2013

Con reclamo tempestivamente proposto la U.S.D. Pistunina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni a carico dei propri calciatori come in epigrafe riportate.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6) e 36 Comma 2) del C.G.S. in quanto redatto in forma assolutamente generico e privo di qualsiasi motivazione essendosi la reclamante limitata a negare gli addebiti contestati e a rilevare la presunta sproporzione delle sanzioni irrogate in relazione a quelle applicate ai tesserati della società consorella.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n. 158/A

A.S.D. NETINA CALCIO (SR), avverso squalifiche calciatori Alberto Mulè Terranova e Francesco Runza per 9 gare, Massimiliano Salemi per 8 gare, Giuseppe Teodoro e Salvatore Valvo per 6 gare - Campionato 1^a categoria girone G) Netina Calcio/Belvedere del 02/03/2013 - C.U. N° 383 del 07/03/2013

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Netina Calcio, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate. In particolare la Società appellante chiede la riduzione delle squalifiche in quanto i fatti non sarebbero avvenuti così come descritti dal direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali predetti si evince che il calciatore sig. Mulè Terranova al 27° del 1° tempo veniva espulso perché reagiva ad un fallo subito, colpendo un calciatore avversario con uno schiaffo e, alla notifica dell'espulsione, tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi grazie al pronto intervento di alcuni suoi compagni che lo allontanavano a forza.

Al termine della gara il calciatore sig. Francesco Runza, già espulso per doppia ammonizione al 39° del 1° tempo, andava incontro al direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo e irrispettoso. Il direttore di gara, a questo punto, affrettava il suo rientro nello spogliatoio dove, però, si trovava di fronte il sig. Mulè Terranova, già espulso e i calciatori sigg. Massimiliano Salemi, Giuseppe Teodoro e Salvatore Valvo, i quali assumevano un comportamento minaccioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara impedendogli così di rientrare immediatamente nello spogliatoio.

In detto frangente l'arbitro veniva raggiunto ancora una volta dal calciatore sig. Francesco Runza che reiterava il comportamento aggressivo e minaccioso.

A stento l'arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio ove si chiudeva a chiave. I predetti calciatori, nonostante ciò, insistevano nel loro comportamento così da forzare l'apertura della porta. Essi desistevano dai loro intenti aggressivi soltanto perché sopraggiungevano gli osservatori arbitrali.

Ciò posto, l'appello va accolto parzialmente per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Francesco Runza e Massimiliano Salemi, dovendosi dette sanzioni ridurre in termini più equi in ragione ai comportamenti a loro rispettivamente addebitati, ferme restando, viceversa, le sanzioni a carico degli altri calciatori che risultano essere congrue in relazione ai fatti da loro posti in essere.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in sette gare la squalifica a carico del sig. Francesco Runza ed in sei gare la squalifica a carico del sig. Massimiliano Salemi confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 19 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 67/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.P.D. LEONFORTESE

ANTONINO PARANO (Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti)

La Procura Federale, con nota 1281pf10-11/GS/reg del 18 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per

rispondere: il Sig. Antonino Parano della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. La Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto dirigente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, sono comparse, e hanno fatto pervenire documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino Parano e della sanzione dell'ammenda di € 700,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di promozione 2011/2012 meglio indicate in deferimento, utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato, tale sig. Vincenzo Batticiotto; Il Sig. Antonino Parano, quale dirigente accompagnatore, sottoscriveva colpevolmente le distinte di gara, così attestando la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento del tecnico predetto.

Le sanzioni seguono come in dispositivo in misura contenuta, tenuto conto che la società deferita aveva proposto in data 26 gennaio 2012 il tesseramento del tecnico Sig. Vincenzo Batticiotto, poi respinto con nota 25 febbraio 2012 a causa della presenza di altro tecnico poi risultato dimissionario.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Antonino Parano, dirigente all'epoca dei fatti della A.P.D. Leonfortese la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 68/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. CEFALU' CALCIO

FRANCO TARANTINO (Dirigente accompagnatore)

La Procura Federale, con nota 797pf11-12/GS/reg dell'11 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Franco Tarantino della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. La Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al dirigente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Sig. Franco Tarantino e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione di n° 1 gara del campionato regionale giovanissimi 2011/2012 meglio indicata in deferimento, utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato. Il Sig. Franco Tarantino, quale dirigente accompagnatore, sottoscriveva colpevolmente le distinte di gara, così attestando la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento del tecnico.

Le sanzioni, da applicarsi in forma contenuta atteso che si tratta di una sola gara, seguono come in dispositivo

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Franco Tarantino, dirigente della A.S.D. Cefalù Calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 69/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI MASCALUCIA

GIOVANNI TURRISI (Dirigente accompagnatore)

La Procura Federale, con nota 798pf11-12/GS/reg del 08 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Giovanni Turrisi della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. La Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto dirigente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Sig. Giovanni Turrisi e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione di n° 1 gara del campionato regionale giovanissimi 2011/2012 meglio indicata in deferimento, utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato. Il Sig. Giovanni Turrisi, quale dirigente accompagnatore, sottoscriveva colpevolmente le distinte di gara, così attestando la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento del tecnico.

Le sanzioni, da applicarsi in forma contenuta atteso che si tratta di una sola gara, seguono come in dispositivo

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Giovanni Turrisi, dirigente della A.S.D. Città di Mascalucia la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 19 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°71 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Erice

Sig.Genna Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/02/2013 prot. 11.899 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S.D. Atletico Erice (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Genna Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accardi Sergio, Mirabile salvatore, Rizzo Francesco, tesserati per la società' A.S.D. Atletico Erice all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°72 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Busetto

Sig.Grasso Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/02/2013 prot. 11.900 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Buseto (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grasso Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Daidone Giuseppe, Furco Pietro, Galioto Alessio, Stellato Nicolò, tesserati per la società' A.S.D. Buseto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°73 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.D. Città di Oliveri

Sig.Sidoti Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/02/2013 prot. 11.898 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.C.D. Città di Oliveri (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sidoti Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caliri Sebastiano, Gullo Carmelo, Miano Lorenzo, Paratore Salvatore, tesserati per la società' A.S.C.D. Città di Oliveri all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°74 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Città di Bagheria (oggi S.S.D. Bagheria Calcio Srl)

Sig. Provenzano Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/02/2013 prot. 11.897 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 700,00 (settecento/00) a carico della società S.S.D. Bagheria Calcio Srl (€ 50,00 x n.14 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Provenzano Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aiello Giuseppe, Arrigo Giuseppe, Ballaro

Giovanni, Bavari Salvatore, Correnti Giuseppe, Ferrara Giancarlo, Ferrito Gabriele, Greco Vincenzo, Licara Alessio, Lima Santo, Lipari Francesco Fabio, Lo Coco Andrea, Mancuso Marcello Antonio, Tarantello Gargano Biagio, tesserati per la società' A.S. Città di Bagheria (oggi S.S.D. Bagheria Calcio Srl) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26/03/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**